

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1282/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche della Spagna e della Francia e i paesi terzi interessati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione ⁽²⁾, gli operatori possono esportare, nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale, e spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 228/2013. Il trasformatore che intenda esportare o spedire tali prodotti nelle suddette condizioni può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. L'elenco dei paesi terzi verso i quali tali prodotti possono essere esportati è riportato nell'allegato VI del regolamento di esecuzione in parola.
- (2) Le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco di cui all'allegato II al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda la Martinica modificando i quantitativi massimi dei prodotti trasformati corrispondenti ai codici NC 0403 10 e NC 1101 00 e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC 2202, NC 2105 e NC 2007. Per la Guadalupa, hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco modificando i quantitativi massimi dei prodotti corrispondenti ai codici NC 1101 00 e NC 2309 90 e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC 0402 10 e NC 2007, 2008 e 2009. Hanno chiesto altresì di aggiungere nuovi paesi terzi per la Martinica e la Guadalupa nell'elenco di cui all'allegato VI del suddetto regolamento di esecuzione.
- (3) I quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle Isole Canarie figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e i quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie figurano nell'allegato V del medesimo regolamento di esecuzione.
- (4) Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di semplificare gli elenchi degli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sommando i quantitativi dei prodotti trasformati corrispondenti alle sottovoci relative ai codici NC 1806 e NC 1905.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014**

Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).